



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Disciplinare di gara

Procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento del servizio di cassa dello "*Istituto Nazionale Di Astrofisica*" sita a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84.

Caris

m



Premessa	p. 3
Sezione 1 - Soggetti ammessi alla procedura di gara	p. 4
Sezione 2 - Requisiti di partecipazione	p. 4
<i>a. Requisiti di idoneità professionale</i>	p. 6
<i>b. Requisiti di capacità economico finanziaria</i>	p. 7
<i>c. Requisiti di capacità tecniche e professionali</i>	p. 7
Sezione 3 – Modalità di presentazione delle domande e criteri di ammissibilità delle offerte	
3.1. <i>Documentazione da allegare all'offerta</i>	p. 8
<i>a. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)</i>	p. 9
<i>b. PASSOE</i>	p. 9
<i>c. Cauzione provvisoria</i>	p.10
<i>d. Patto di integrità</i>	p.11
<i>e. Attestazione di versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione</i>	p.12
<i>f. Documentazione relativa all'avvalimento</i>	p.12
3.2. <i>"Offerta Tecnica"</i>	p.15
3.3. <i>"Offerta Economica"</i>	p.20
3.4 <i>Punteggio complessivo della Offerta</i>	p. 21
3.5 <i>Soccorso Istruttorio</i>	p.22
Sezione 4 – Procedura di aggiudicazione	p.22
Sezione 5 – Informazioni ulteriori	p.23
5.1. <i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	p.23
5.2. <i>Richieste di chiarimenti</i>	p.24
5.3. <i>Obblighi dell'aggiudicatario</i>	p.24
5.4. <i>Cauzione definitiva</i>	p.25
5.5 <i>Tutela giurisdizionale</i>	p.27
5.6. <i>Comunicazioni</i>	p.27
5.8. <i>Trattamento dati</i>	p.28

caus

m

Premessa

Oggetto dell'appalto:

Lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" (di seguito "**Istituto**") ha indetto una procedura di gara per l'affidamento del servizio di cassa.

Il servizio di cassa comprende:

- ✓ la gestione del servizio di cassa
- ✓ altri servizi, tra i quali: anticipazioni di cassa, emissione di carte di credito e prepagate, POS (Point of Sale), PAGO PA.

Il servizio oggetto della presente procedura è descritto analiticamente nel "**Capitolato Tecnico**".

Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di **60 mesi**, **ulteriormente prorogabile per altri 12**, con decorrenza dal **1° gennaio 2020**.

Importo:

L'importo complessivo a base di gara è pari ad **€ 180.000,00** (euro **centoottantamila/00**), che corrisponde alla sommatoria delle commissioni da pagare e ad ogni altra forma di remunerazione per l'intera durata del contratto.

Si precisa che gli oneri relativi alla sicurezza, in considerazione della natura dei servizi oggetto dell'appalto, sono pari a **zero**.

L'appalto è finanziato con oneri a carico del bilancio dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**".

Documentazione di gara:



La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico ed allegata alla presente lettera d'invito.

Può essere, altresì, liberamente consultata sul Sito Istituzionale dello “*Istituto*”, al seguente indirizzo <http://www.inaf.it/it/home-page-inaf/it/lavora-con-noi/bandi-di-gara>.

La documentazione di gara comprende, oltre al presente Disciplinare:

1. il Capitolato Tecnico;
2. gli indirizzi della Amministrazione Centrale e delle Strutture di Ricerca dello “*Istituto Nazionale di Astrofisica*”.

Al presente Disciplinare di gara sono, altresì, allegati i seguenti documenti:

- a) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- b) Patto di integrità;

Sezione 1 – Soggetti ammessi alla procedura di gara.

Possono partecipare alla procedura di gara tutti gli Operatori Economici di cui l'articolo 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, purché in possesso dei requisiti prescritti nella presente **Sezione**.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli Operatori Economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Sezione 2 – Requisiti di partecipazione.

Gli Istituti Bancari che partecipano alla procedura di gara dovranno essere in possesso dei requisiti di:

- a. idoneità professionale;
- b. capacità economica e finanziaria;
- c. capacità tecniche e professionali.

CCU

m



Ai sensi degli articoli 83 ed 85 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, gli Operatori Economici che partecipano alla procedura di gara attestano il possesso dei requisiti di seguito specificati mediante la produzione del **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da un procuratore legittimato alla firma, al quale deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del soggetto che lo sottoscrive. Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la procura generale o speciale che attesti i relativi poteri, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla procedura di gara venga presentata:

- da una **Impresa singola**, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato, deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della medesima Impresa;
- da una **Impresa singola**, in caso di **avvalimento**, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato, deve essere prodotto:
 - a) dall'Istituto Bancario che ricorre all'avvalimento e, in tal caso, deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della medesima Impresa;
 - b) da ciascuno degli Istituti Bancari Ausiliari e, in tal caso, deve essere sottoscritto, per ciascuna Impresa, dal suo Titolare, dal suo Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma;
- da più **Imprese** che aderiscono ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ad un Consorzio Ordinario di Imprese, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** debitamente compilato, deve essere prodotto singolarmente da ciascuno degli Istituti Bancari che aderiscono al Raggruppamento Temporaneo o al Consorzio Ordinario di Imprese e sottoscritto dai rispettivi Titolari, Legali Rappresentanti o Procuratori legittimati alla firma.

all

m

Si precisa che le dichiarazioni rese con il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, sono valide ed efficaci nei confronti di tutti i soggetti indicati all'articolo 80, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi i soggetti cessati dalle cariche societarie.

Nel caso in cui i soggetti cessati risultino, per qualsiasi motivo, indisponibili o irreperibili, il Titolare o il Legale Rappresentante dell'Impresa è tenuto a rendere la predetta dichiarazione in luogo dei medesimi e limitatamente ad atti e/o fatti di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, comprovando, mediante la produzione di apposita documentazione, la loro indisponibilità e/o irreperibilità.

A. Requisiti di idoneità professionale

Gli Istituti Bancari sono tenute a comprovare:

- a) la loro iscrizione, per le attività inerenti l'oggetto della procedura di gara, nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;
- b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;
- c) possesso dell'iscrizione all'Albo delle Banche e dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui agli articoli 10, 13, 14 e 64 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il "**Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**";
- d) possesso dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali prescritti dal Decreto del **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica** del 18 marzo 1998, n. 161, con il quale è stato adottato il "**Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione**";
- e) non trovarsi in alcune delle situazioni che precludono la partecipazione alle procedure di gara di cui all'articolo 80, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

CCU

m

B. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Gli Operatori Economici dovranno rendere, ai sensi dell'articolo 83, comma 4, e dell'Allegato XVII, Parte I del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, una dichiarazione relativa al fatturato globale e/o al fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, maturato negli ultimi tre esercizi finanziari, in base alla data di costituzione o di avvio delle attività, nella misura in cui le relative informazioni siano disponibili.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese dovrà soddisfare i requisiti per intero.

Il fatturato non dovrà essere inferiore ad € 350.000,00.

C. Requisiti di capacità tecniche e professionali

Gli Operatori Economici devono:

- a. possedere una filiale in almeno 9 dei 12 Comuni nei quali hanno sede le Strutture di Ricerca dello "*Istituto*";
- b. aver eseguito, con esito positivo, nell'ultimo triennio, almeno un servizio analogo in una Amministrazione Pubblica;
- c. essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, nelle pertinenti Categorie.

Nell'eventualità in cui l'Operatore Economico non disponga del numero minimo di filiali, secondo quanto stabilito nel precedente punto **a)**, potrà avvalersi, per l'esecuzione del servizio, di altro Istituto di Credito, per un massimo di quattro filiali in altrettanti Comuni.

Resta fermo che la responsabilità per l'esecuzione del contratto rimane in capo all'Istituto di Credito aggiudicatario della procedura di gara.

Registrazione al sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione



L'articolo 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 aprile 2012, numero 35, prevede che la documentazione che comprova il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale per la partecipazione alle procedure di importo pari o superiore a € 40.000,00, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, debba essere acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP), gestita dalla **“Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC)**.

Tutti gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura devono essere obbligatoriamente registrati nel sistema **“AVCPASS”**. La registrazione viene effettuata mediante accesso nell'apposito *“link”* del Portale della Autorità Nazionale Anticorruzione, al seguente indirizzo: www.avcp.it Servizi, AVCPass, Accesso riservato allo Operatore Economico, secondo le relative istruzioni.

Gli Operatori Economici, dopo la registrazione nel **“Sistema AVCPass”**, indicheranno il Codice Identificativo Gara.

Il **“Sistema”** rilascerà un *“Pass OE”*, che abilita gli Operatori Economici ad accedere al servizio di verifica dei requisiti di partecipazione.

Sezione 3 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Gli Operatori Economici dovranno presentare la propria migliore offerta attraverso la piattaforma digitale denominata **“U-Buy”**.

Informazioni ed istruzioni relativi all'utilizzo della predetta *piattaforma* ed, in particolare, per la presentazione delle offerte, sono reperibili, oltre che nel presente Disciplinare, nel portale dedicato (<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>) al seguente link: <https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione Offerte Telematiche.pdf>

3.1. Documentazione da allegare all'offerta.

Gli Istituti Bancari, dovranno presentare i seguenti documenti, in formato pdf e sottoscritti digitalmente, attraverso la piattaforma telematica denominata **“U-BUY”**:

- a. Documento di gara unico europeo
- b. PassOE

Call

2

- c. cauzione provvisoria
- d. Patto di Integrità
- e. Attestazione di versamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- f. documentazione relativa all'avvalimento (eventuale)

L'inserimento dei predetti documenti nella "**Busta Amministrativa**" virtuale sarà *guidato* dalla stessa piattaforma.

a. Documento di Gara Unico Europeo

Gli Istituti Bancari che intendono presentare offerta devono presentare il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un procuratore legittimato alla firma dell'Istituto Bancario, al quale deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del soggetto che lo sottoscrive. Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la procura generale o speciale che attesti i relativi poteri, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Con il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** le predette Imprese attestano che:

- a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) soddisfano i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del predetto Decreto Legislativo.

b. PASS OE rilasciato dal Sistema AVCPASS

In sede di gara deve essere prodotto il documento denominato "**Pass OE**", il quale attesta che i requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziario e di

collez

M

capacità tecnico-organizzativa possono essere verificati attraverso il sistema “**AVCPASS**”, istituito presso la “**Autorità Nazionale Anticorruzione**” (“**ANAC**”), già “**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**” (“**AVCP**”), in conformità a quanto disposto dall’articolo 216, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2017, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

La registrazione al Sistema “**AVCPASS**” dovrà essere effettuata con le modalità indicate nell’apposito “*link*” del Portale della medesima Autorità, denominato “*Servizi ad accesso riservato – AVCPASS*”, e seguendo le relative istruzioni.

Il “**Pass OE**” deve essere sottoscritto digitalmente dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma dell’Istituto Bancario che partecipa alla procedura di gara.

c. Cauzione provvisoria

L’importo della cauzione provvisoria, che è pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, costituisce la garanzia del mancato adempimento degli obblighi e degli oneri previsti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche.

Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 93, la cauzione provvisoria, a scelta dell’Istituto Bancario che intende presentare la propria migliore offerta, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che siano in possesso dei requisiti di solvibilità richiesti dalle disposizioni legislative che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di cauzioni che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società iscritta in apposito albo, ai sensi dell’articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,




secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Decreto Legislativo più volte citato, la *"...offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni..."*, qualora l'Istituto Bancario risultasse affidataria dei lavori per i quali ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara.

Tale previsione non si applica *"...alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese..."*.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora formalmente costituiti, la predetta cauzione dovrà essere intestata a tutti i componenti del Raggruppamento e dovrà espressamente specificare l'Istituto Bancario Capogruppo o Mandataria e quelle Mandanti.

In caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi Ordinari di imprese la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutti gli Istituti Bancari riuniti e/o consorziati siano in possesso della certificazione di qualità.

d. Patto di integrità

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione*




della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", il Titolare, il Legale Rappresentante o un Procuratore legittimato alla firma dell'Istituto Bancario che partecipa alla procedura di gara dovrà allegare all'offerta, a pena di esclusione, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione, il modulo denominato "**Patto di Integrità**".

e. Attestazione di versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Deve essere, inoltre, prodotta la ricevuta che comprova l'avvenuto versamento in favore della "**Autorità Nazionale Anticorruzione**" ("**ANAC**") già "**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**" ("**AVCP**"), in conformità a quanto stabilito dalla predetta Autorità con Deliberazione del 22 dicembre 2015, numero 163, emanata in "*Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266*".

La dimostrazione dell'avvenuto versamento è condizione di ammissibilità alla procedura di gara.

Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato con le modalità definite nelle Istruzioni pubblicate sul Sito Internet della "**Autorità Nazionale Anticorruzione**", già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, all'indirizzo <http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

f. Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale)

Ai sensi dell'articolo 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, l'Operatore Economico che partecipa alla procedura di gara singolarmente o mediante adesione ad un raggruppamento di cui all'articolo 45 del medesimo Decreto Legislativo, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale innanzi specificati, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche se aderiscono al medesimo raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi rapporti con questi ultimi.



Gli Istituti Bancari che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti dovranno compilare la PARTE II, lettera C), del **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** e allegare alla domanda di partecipazione alla procedura di gara la seguente documentazione:

a) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dell'Istituto Bancario Ausiliaria che attesti il possesso:

1. dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
2. dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

b) la dichiarazione con la quale l'Impresa Ausiliaria si impegna sia verso la Stazione Appaltante sia verso l'Impresa che ricorre all'avvalimento a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui quest'ultima è carente, indicandole specificatamente;

c) il contratto, in originale o copia autentica, che deve specificare, a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'Istituto Bancario Ausiliaria;

d) nel caso in cui l'Impresa Ausiliaria appartenga al medesimo raggruppamento al quale aderisce l'Impresa che ricorre all'avvalimento, in luogo del contratto di cui al precedente punto c) quest'ultima Impresa può presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel raggruppamento, dal quale discendono, per entrambi gli Istituti Bancari, i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Non è consentito l'avvalimento della sola certificazione di qualità dell'Istituto Bancario Ausiliario.

Nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci l'Impresa che ricorre all'avvalimento verrà esclusa dalla procedura di gara e la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione.

Sia l'Istituto Bancario che ricorre all'avvalimento che l'Istituto Bancario Ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle

Colles

m

prestazioni oggetto del contratto, inoltre sono entrambi soggetti agli obblighi previsti dalla normativa antimafia.

È ammesso l'avvalimento di più Istituti Bancari Ausiliari.

L'Istituto Bancario non può, a sua volta, ricorrere all'avvalimento a pena di esclusione della procedura di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che:

- più di un Istituto che ha presentato domanda alla procedura di gara si avvalga del medesimo Istituto Bancario Ausiliario;
- partecipino alla procedura di gara sia l'Istituto Bancario che ha presentato la domanda e che ricorre all'avvalimento che l'Istituto Bancario Ausiliaria.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'Istituto Bancario che ricorre all'avvalimento.

Le dichiarazioni rese e le documentazioni prodotte debbono essere conformi a tutto quanto prescritto nei punti a, b, c, d, e, ed f, del presente Disciplinare di Gara.

SOMMARIO DEI DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA "BUSTA AMMINISTRATIVA" VIRTUALE	
1	<i>Documento di gara unico europeo</i>
2	<i>Pass OE</i>
3	<i>Garanzia provvisoria</i>
4	<i>Patto d'integrità</i>
5	<i>Attestazione di versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione</i>
6	<i>Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale)</i>
7	<i>Documento di riconoscimento in corso di validità legale</i>




3.2. “Offerta Tecnica”: punteggio massimo 70 punti

L’Impresa dovrà formulare la propria offerta tecnica nell’ambito della piattaforma telematica denominata “*U-Buy*”.

Nel caso di **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** o di **Consorzio Ordinario di Imprese già costituito** o di **Gruppo Europeo di Interesse Economico**, la documentazione relativa alla offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma dell’Istituto Bancario Capogruppo o Mandataria o dell’Istituto Bancario Consorziata Designata.

Nel caso di **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** o di **Consorzio Ordinario di Imprese non ancora costituito**, la documentazione relativa alla offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dai Titolari, dai Legali Rappresentanti o dai Procuratori legittimati alla firma di tutti gli Istituti Bancari che fanno parte del **Raggruppamento Temporaneo** o del **Consorzio Ordinario**.

Il punteggio complessivo della “*Offerta Tecnica*” è costituito dalla somma dei punteggi attribuiti sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di seguito riportata:

Elementi di valutazione	Criteri di valutazione	Punti massimi attribuibili
1) MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	Saranno valutate le soluzioni organizzative ed operative offerte. Saranno altresì valutati i sistemi di qualità interni apprezzando in particolare gli elementi relativi alla completezza del monitoraggio rispetto ai servizi richiesti	25






	<p>In particolare nella relazione dovranno essere illustrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la struttura organizzativa preposta all'espletamento del servizio con indicazione delle figure professionali dedicate (numero unità e mansioni); ▪ peculiarità e competenza delle filiali dedicate al servizio di cassa nel rispetto del numero minimo richiesto; ▪ eventuali filiali aggiuntive dedicate al servizio di cassa rispetto al numero minimo richiesto; ▪ le procedure operative e organizzative di monitoraggio interno volte ad assicurare i migliori standard qualitativi del servizio. 	
<p>2) ESECUZIONE DEL SERVIZIO</p>	<p>Saranno valutate le proposte per il collegamento telematico tra l'Ente e l'Istituto Cassiere (anche oltre il normale orario di apertura degli sportelli al pubblico), nonché la modalità di scambio di informazioni e documenti tra le parti. In particolare è richiesto di illustrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tecnologie e soluzioni operative prospettate per il servizio di Home Banking, con particolare riferimento alle funzioni disponibili per i pagamenti on-line (es.: pagamento di MAV/RAV, modelli F24, modelli F23, CBILL, bonifici esteri in valuta) ▪ possibilità di connessione diretta con la 	<p>25</p>

Colles

m

	<p>piattaforma SIOPE+ senza utilizzo di intermediari "colloquio tecnico A2A con SIOPE+" (vedasi il documento "Regole di Colloquio Siope+" redatto da Banca d'Italia e Ragioneria Generale dello Stato)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ esistenza di un servizio di assistenza telefonica o via e-mail in grado di supportare gli operatori dell'Ente dal punto di vista tecnico-operativo e di fornire tutte le informazioni che necessitano per la gestione delle operazioni bancarie 	
--	--	--

Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai predetti criteri "1" e "2" saranno rispettate le corrispondenze di seguito riportate:

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE	MOTIVAZIONE
Insufficiente	da 0,0 a 0,3	<p>La proposta di gestione operativa e informatizzata del servizio e gestione dell'home banking contiene una trattazione scarna ed insufficiente e/o il progetto operativo non si considera corrispondente ed adeguato alle esigenze dell'Ente.</p> <p>Il servizio di assistenza proposto non risulta sufficientemente adatto alle esigenze dell'Ente.</p>
Sufficiente	da 0,4 a 0,6	<p>La proposta di gestione operativa e informatizzata del servizio e gestione dell'home banking contiene una trattazione sufficientemente idonea a soddisfare le esigenze dell'Ente</p>

Handwritten signature



		<p>e sul piano funzionale risponde sufficientemente alle esigenze dell'Ente.</p> <p>Il servizio di assistenza proposto risulta sufficientemente adatto alle esigenze dell'Ente.</p>
Buono	da 0,7 a 0,9	<p>La proposta di gestione operativa e informatizzata del servizio e gestione dell'home banking contiene una trattazione idonea a soddisfare in modo positivo le esigenze dell'Ente.</p> <p>Il servizio di assistenza proposto risponde bene alle esigenze dell'Ente.</p>
Ottimo	1	<p>La proposta di gestione operativa e informatizzata del servizio e gestione dell'home banking risulta pienamente soddisfacente ed innovativa, efficiente e capace di migliorare la qualità del servizio.</p> <p>Il servizio di assistenza proposto risulta completamente rispondente alle esigenze dell'Ente.</p>

<p>3) ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE</p>	<p>Saranno valutati eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Capitolato Tecnico.</p> <p>In particolare, sarò valutata l'eventuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ disponibilità a praticare condizioni di favore al personale dipendente e assimilato dell'Ente: - tenuta conti correnti con zero spese di gestione: punti 5 	<p>20</p>
--	---	------------------

Alles

n



	<ul style="list-style-type: none"> - agevolazioni per la concessione di mutui e prestiti personali: punti 5 - altre agevolazioni liberamente offerte: punti 5 ▪ disponibilità ad erogare un contributo annuale di euro mille per l'organizzazione di eventi divulgativi: punti 5 	
--	--	--

Relativamente ai criteri **1**, "**Modalità di Organizzazione del Servizio**" e **2**, "**Esecuzione del Servizio**", gli Istituti Bancari potranno presentare la propria proposta tecnica direttamente attraverso l'apposito *campo* previsto nella piattaforma denominata "**U-Buy**", per un massimo di 2 mila caratteri, oppure, in alternativa, attraverso l'*upload* di apposito documento nell'ambito dei "**Documenti Tecnici**" in formato "*pdf*" e sottoscritto digitalmente dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un suo Procuratore legittimato alla firma dell'Istituto Bancario.

Nel caso in cui l'Istituto Bancario decida di presentare la propria proposta tramite l'*upload* di documenti dovrà comunque valorizzare il *campo* previsto nella piattaforma innanzi specificato inserendo la seguente dicitura: "**vedasi proposta**".

ATTENZIONE: eventuali proposte tecniche che saranno presentate con modalità differenti (ad esempio attraverso l'upload di documenti nell'ambito della "Busta Amministrativa") non saranno prese in considerazione ed il punteggio assegnato sarà pari a 0.

Il punteggio relativo ai criteri **1** e **2** sarà determinato moltiplicando il punteggio massimo fissato per ogni criterio per il coefficiente, compreso tra 0 e 1, denominato "*media riparametrata*", definito dalla Commissione Giudicatrice secondo le modalità di seguito specificate:

1. ciascun componente della Commissione, valutata discrezionalmente l'offerta tecnica di ogni singolo Istituto Bancario ammesso al prosieguo della gara,

attribuirà un giudizio a ciascuno dei criteri **1** e **2**, al quale corrisponderà un coefficiente, secondo quanto previsto nelle tabelle innanzi specificate.

I giudizi dei singoli componenti della Commissione saranno espressi in funzione dei seguenti parametri generali:

- ✓ grado di dettaglio delle descrizioni
- ✓ completezza dei contenuti
- ✓ efficacia ed efficienza delle soluzioni progettate
- ✓ grado di rispondenza alle reali necessità ed esigenze della Stazione Appaltante.

2. per ogni singola offerta tecnica e per ciascun criterio verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti della Commissione;
3. il valore numerico corrispondente alla media dei coefficienti attribuiti ad ogni singola offerta e per ciascun criterio sarà inserito dal Presidente della Commissione nella piattaforma digitale denominata "**U-BUY**" la quale provvederà, in automatico, a procedere alla riparametrazione ed al conseguente calcolo dei punteggi inerenti a ciascun parametro.

Relativamente al criterio "**3 - Altri elementi di valutazione**" sarà sufficiente indicare SI, nel caso il servizio aggiuntivo sarà erogato, o NO, in caso negativo.

Anche per il criterio "**3 - Altri elementi di valutazione**" il Presidente provvederà ad inserire il coefficiente affinché la piattaforma possa procedere al calcolo del relativo punteggio.

Il punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica sarà, quindi, determinato, sempre in automatico, dalla piattaforma digitale denominata "**U-Buy**".

Si fa presente che **un'offerta tecnica che non raggiunga i 30 punti sarà considerata inadeguata e, pertanto, esclusa.**



3.3. “ Offerta Economica” : Prezzo – punteggio massimo 30 punti

Il punteggio massimo attribuibile alla “**Offerta Economica**” è pari a 30 punti.

L’offerta economica sarà presentata attraverso l’apposito modulo generato dalla piattaforma digitale denominata “**U-Buy**”.

L’Operatore Economico dovrà indicare il ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, al netto della Imposta sul Valore Aggiunto.

Il modulo relativo alla predetta offerta, generato dalla piattaforma innanzi specificata, dovrà essere debitamente sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un suo Procuratore legittimato alla firma dell’Istituto Bancario che partecipa alla procedura di gara.

La mancata sottoscrizione della offerta economica da parte del Titolare, del Legale Rappresentante o del Procuratore legittimato alla firma dell’Istituto Bancario che partecipa alla procedura di gara comporterà la sua esclusione dalla predetta procedura.

Nel caso di **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** o di **Consorzio Ordinario di Imprese già costituiti** o di **Gruppo Europeo di Interesse Economico**, la offerta economica deve essere sottoscritta dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma dell’Istituto Bancario Capogruppo o Mandataria o dell’Istituto Bancario Consorziata Designata.

Nel caso di **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** o di **Consorzio Ordinario di Imprese non ancora costituiti**, la offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dai Titolari, dai Legali Rappresentanti o dai Procuratori legittimati alla firma di tutti gli Istituti Bancari che fanno parte del **Raggruppamento Temporaneo** o del **Consorzio Ordinario**.

Anche l’attribuzione del punteggio all’offerta economica sarà eseguita dalla piattaforma in via automatica.

3.4 Punteggio complessivo della Offerta

Al termine delle procedure di calcolo effettuate dalla piattaforma, la Commissione redigerà la graduatoria delle offerte presentate dagli Istituti Bancari ammessi al



proseguo della stessa, proponendo l'aggiudicazione della gara all'Istituto Bancario che avrà ottenuto il "**Punteggio Complessivo della Offerta**" più alto sommando i 2 punteggi parziali.

Il calcolo sarà effettuato in via automatizzata dalla piattaforma digitale denominata "**U-Buy**".

3.5 Soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della offerta possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del **Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)** di cui al punto **b)** del paragrafo **3.1** della **Sezione 3**, la Stazione Appaltante assegnerà all'Istituto Bancario un termine, non superiore a dieci giorni, per rendere, integrare o regolarizzare le proprie dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione della domanda, l'Istituto Bancario è esclusa dalla procedura di gara.

Si rammenta che le irregolarità relative alla **Offerta Economica** e alla **Offerta Tecnica** **non possono essere sanate.**

Si precisa, infine, che le carenze che non consentono di individuare il contenuto della dichiarazione o il soggetto che l'ha resa, non possono essere oggetto di soccorso istruttorio e costituiscono, pertanto, irregolarità essenziali non sanabili.

Sezione 4 – Procedura di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato all'Istituto Bancario che, avrà presentato **l'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95, commi 1, 2 e 3, lettera b, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed





integrazioni, totalizzando il punteggio complessivo più alto, costituito dalla somma del punteggio della Offerta Tecnica e della Offerta Economica, secondo i criteri e le modalità innanzi stabilite.

Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli 95, 96 e 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, previa verifica, ai sensi degli articoli 85, 86 e 88 del medesimo Decreto Legislativo.

L'offerta deve essere conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, di quanto previsto dall'articolo 95, comma 14, del Decreto Legislativo più volte citato-

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'Istituto Bancario che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta violi gli obblighi previsti dall'articolo 30, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Sezione 5 – Disposizioni ulteriori

Si precisa, altresì, che:

- a) la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua;
- b) l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'insindacabile approvazione dell'esito della gara da parte degli Organi competenti della Stazione Appaltante.

Nella ipotesi in cui l'appalto, per accertata impossibilità, non possa essere aggiudicato all'Istituto Bancario prima classificata, si procederà comunque all'aggiudicazione in favore dell'Istituto Bancario che la segue immediatamente nella graduatoria finale all'uopo predisposta.

In caso di ulteriore impossibilità, si procederà all'aggiudicazione della gara a favore dell'Istituto Bancario utilmente collocata nella graduatoria finale.

In ogni caso lo scorrimento della graduatoria non potrà essere effettuato oltre il terzo posto.

5.1 Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni ed integrazioni, il **Responsabile Unico del Procedimento** è la Dottoressa **Raffaella RIONDINO**, Responsabile del Settore III "Appalti e contratti di rilevanza nazionale" dell'Ufficio II "Gestione Bilancio, Contratti e Appalti" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**".

5.2 Chiarimenti

Eventuali informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa in merito alla procedura di gara potranno essere richiesti alla Dottoressa **Raffaella RIONDINO**, attraverso il campo "**Comunicazioni**" della piattaforma digitale denominata "**U-BUY**".

Eventuali informazioni di natura tecnica sul servizio di cassa potranno, invece, essere richieste alla la Signora **Ornella CIAVARELLA**, attraverso il campo "**Comunicazioni**" della piattaforma digitale denominata "**U-BUY**".

5.3 Obblighi dell'aggiudicatario

Il contratto sarà stipulato tra lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e l'Istituto Bancario aggiudicatario dell'appalto.

Nel termine fissato dalla stazione appaltante, la Imprese aggiudicatrice dell'appalto è tenuta a presentare la documentazione di seguito riportata:

- a. in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, un atto notarile che formalizzi il mandato con rappresentanza, debitamente registrato in originale o copia autentica, che specifichi, tra l'altro, la ripartizione delle prestazioni tra l'Istituto Bancario Capogruppo o Mandatario e gli Istituti Bancari Mandanti, secondo le dichiarazioni rese in sede di gara;
- b. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, numero 136, e successive modificazioni ed integrazioni, con la prescrizione che l'aggiudicatario, al fine di assicurare




la predetta tracciabilità, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente Disciplinare di Gara, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva;

- c. dichiarazione sostitutiva di certificazione della documentazione antimafia ai sensi degli articoli 84, 85 e 89 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, numero 159, e successive modificazioni ed integrazioni.

5.4 Cauzione definitiva

L'Istituto Bancario aggiudicatore dell'appalto è obbligata a costituire una cauzione definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste in caso di possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati, secondo quanto stabilito dall'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e testualmente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa.

La mancata costituzione della cauzione definitiva nelle forme e con le modalità innanzi definite determina la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto e l'acquisizione della



cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l'appalto all'Istituto Bancario che segue in graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso ed è progressivamente svincolata in relazione allo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto entro il limite massimo dell'80 per cento dell'importo inizialmente garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve rimanere integro fino al momento della emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

Lo svincolo non richiede il nulla osta della Stazione Appaltante ma esclusivamente la preventiva, obbligatoria consegna all'Istituto garante, da parte dell'Istituto Bancario aggiudicatario dell'appalto, del documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, in originale o in copia autentica, che attesta l'avvenuta esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di escussione parziale, la cauzione deve essere integrata con le modalità definite dall'articolo 103, comma 1, penultimo capoverso, del Decreto Legislativo innanzi richiamato.

La cauzione definitiva deve essere necessariamente corredata da autentica notarile della firma del soggetto che rilascia la relativa polizza fideiussoria, la quale deve essere legalizzata secondo le modalità definite dagli articoli 1, lettera l), e 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicatrice dell'appalto non ottemperi, con i modi e nei tempi fissati, a quanto stabilito e/o richiesto dalla stazione appaltante, decadrà dal diritto alla stipula del contratto e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con apposito provvedimento.

In tal caso, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito.





5.5 Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale relativa alla presente procedura di gara è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, adottato con il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali ricorsi giurisdizionali potranno essere proposti avanti al Tribunale Amministrativo della Regione, Sede di Roma.

Tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto saranno, invece, deferite alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo, si dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie relative all'appalto oggetto del presente Disciplinare di gara.

5.6 Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni agli Istituti Bancari che partecipano alla procedura di gara verranno effettuate mediante comunicazione effettuata attraverso la piattaforma digitale denominata "**U-BUY**".

Eventuali comunicazioni di carattere generale potranno essere pubblicate, altresì, sul Sito Web della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni che riguardano la procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora inviate attraverso l'utilizzo della predetta piattaforma digitale.

In caso di Raggruppamenti Temporanei e/o Consorzi Ordinari di Imprese, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'Istituto Bancario Capogruppo o Mandataria si intende validamente trasmessa a tutti gli Istituti Bancari che fanno parte del Raggruppamento o del Consorzio.



5.7 Trattamento dati.


1. Ai sensi dell'articolo 13 del **“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE”**, denominato anche **“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”**, lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali resi disponibili dai rappresentanti e dagli incaricati degli Operatori Economici che presenteranno domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato, o comunque acquisiti a tal fine dal predetto **“Istituto”**, è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato, presso il medesimo **“Istituto”**, a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della Commissione Giudicatrice.
2. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente capoverso, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.
3. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del **“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”** ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini, numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel capoverso successivo.

5. I diritti indicati nel precedente capoverso potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l'invio di una richiesta al "**Responsabile della Protezione dei Dati**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**":

- a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo innanzi specificato;
- b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: **rpd@inaf.it**;
- c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: **rpd-inaf@legalmail.it**.

I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali venga effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**" e di quelle previste dal presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del predetto Regolamento, o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del predetto Regolamento.

Il Direttore Generale

Dottore Gaetano Telesio


R